



Comune di Canosa di Puglia

All. 3 – Abaco delle Strutture, Attrezzature e Arredi da Esterno per i Dehors



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICO
AGRICOLTURA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi

2 MAG. 2018

VISTO
SI APPROVA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI B-A-T E FOGGIA

IL SOPRINTENDENTE
Simonetta Bonomi

Simone Bonomi
02/05/2018

Sindaco: Avv. Roberto Morra

Arch. Sabina Anna Lenoci
Programmazione Territoriale – SUE – Archeologia – Politica della casa

Ing. Francesco Sanluca
SUAP Commercio – Attività produttive – Sport – Polizia Municipale – Polizia Amministrativa

Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi
Dirigente del 3° Settore – Edilizia – Urbanistica – Agricoltura e Attività Produttive
RUP

Arch. Claudio Nicola Biancofiore
Supporto al RUP

Geom. Michele Fiore

Regolamento Comunale per l'arredo urbano e dehors per attività stagionali e continuative
Stesura approvata in Commissione Ambiente 02 maggio 2018



Comune di Canosa di Puglia



INDICE


A	"Planimetria ambiti " (All.2)	3
B	Tipologie di Dehors	4
C	Attrezzature e arredi (art. 6 del regolamento)	7



Comune di Canosa di Puglia

A "Planimetria ambiti " (All.2)






B Tipologie di Dehors

B.1 DEHORS APERTI

quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere e per copertura ombrelloni, pergolati e tende. Il dehor di tipo aperto non deve prevedere fioriere in ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.






B.2 DEHORS SEMICHIUSI


quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere, pannelli trasparenti fino a 1,80 m e per copertura ombrelloni, pergolati, tende e tetti in tessuto.





B.3 DEHORS CHIUSI

quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto da pannelli attaccati alla copertura o comunque oltre 1,80 m. rispettando l'altezza massima del dehors.





Comune di Canosa di Puglia

C Attrezzature e arredi (art. 6 del regolamento)

NB: Le fotografie utilizzate nel presente allegato sono mostrate a titolo esemplificativo e non prescrittivo e pertanto gli arredi riportati hanno solo carattere indicativo, e possono essere implementati in ragione della evoluzione delle produzioni e del design.

6.1 Pedane (la numerazione fa riferimento al Regolamento)

6.2 Elementi di delimitazione e protezioni laterali

6.2.1 Paletti metallici amovibili

6.2.2 Pannelli

6.2.3 Pannelli trasparenti con scorrevoli laterali

6.2.4 Fioriere

6.3 Coperture di protezione e riparo

6.3.1 Ombrelloni

6.3.2 Tende da sole

6.3.3 Tenda piana avvolgibile a parete / autoportante

6.3.4 Tende a Vela o a Teli

6.3.5 Gazebo. Tettoie. Pensiline. Pergolati

6.4 Accessori

6.4.1 Stufe e Lampade riscaldanti

6.4.2 Elementi refrigeranti

6.4.3 Sistemi di illuminazione

6.4.4 Base di sostegno

6.5 Arredi di base mobili:

6.5.1 Sedie in legno / metallo / plastica (pvc), tessuto


6.5.2 Sgabelli in legno / metallo / plastica (pvc)

6.5.3 Tavolini in legno / metallo / plastica (pvc), laminato, impilabili E4 panche in legno / metallo

6.5.4 Panche in legno / metallo



Comune di Canosa di Puglia




6.1 Pedane

Saranno costituite da elementi modulari senza ancoraggi fissi, devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata. Non è ammessa la realizzazione di pedane sui marciapiedi, nei portici, nelle gallerie. L'occupazione del suolo pubblico mediante pedane è consentita, nel rispetto dei divieti e limiti stabiliti dal Regolamento, solo per superare i dislivelli esistenti o quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale laddove consentito. In via generale la pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, anche se quest'ultimo in pendenza, in accostamento. In ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 l'altezza massima della pedana va ridotta a cm. 30 per evitare un eccessivo impatto visivo.



La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza massima di 0,50 m. Si dovrà porre particolare cura alla tamponatura del dislivello con un pannello di rivestimento che potrà essere realizzato con lo stesso materiale e cromia impiegata nel dehors. Nella parte superiore della pedana potrà essere collocata una pannellatura in vetro, per garantire adeguate condizioni di sicurezza per i fruitori rispetto al piano di calpestio di uso pubblico.

Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini, inoltre dovranno essere realizzate in materiali lavabili, sanificabili e disinfettabili, prive di discontinuità e realizzate in modo tale da evitare ristagni.


L'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche né ostruire punti di captazione (griglie, caditoie, lucernai, chiusini e bocche di lupo, ecc.). Qualora le pedane ricoprano chiusini, botole, tombini, ecc., si dovranno necessariamente realizzare botole facilmente ispezionabili e apribili.





Pedana con piano inclinato all'interno per accesso disabili




Pedana di livellamento con marciapiede



Pedana di livellamento senza marciapiede




Tavolato in legno, laminato, (no gomma, moquette o linoleum)



Pannelli in legno multistrato con metallo, eventuale trattamento antiscivolo



* N.B. Deve essere garantito l'accesso ai disabili con livellamento al marciapiede o piano inclinato all'interno della pedana.




6.2 Elementi di delimitazione e protezioni laterali

6.2.1 Paletti metallici amovibili

I paletti amovibili con corda di delimitazione di colore chiaro (RAL indicato negli allegati) e del tipo satinato con colorazione canna di fucile e alti dal pavimento mt. 1,00 con corda del tipo ad intreccio avente diametro minimo di cm. 3. **(per tutti gli ambiti consentiti).**








6.2.2 Pannelli


I pannelli dovranno essere autoportanti o costituiti da profilati metallici colore canna di fucile (RAL indicato negli allegati) e vetro integralmente trasparenti, non estensibili e privi di traverso metallico superiore posto a cornice. Nell' **Ambito A** potranno avere altezza max m. 1,20; nell' **ambito B, C, D** potranno avere altezza max m 1,80.

Pannelli trasparenti fissi bassi




Pannelli trasparenti fissi alti







6.2.3 Pannelli trasparenti con scorrevoli laterali

I pannelli in vetro o plexiglass, con parte scorrevole, privi di zoccolatura con telaio e guide di disegno semplice in metallo, i paramenti dovranno essere rettilinei e senza proposte di forme incongrue o arbitrarie Hmax chiuso 1,80 m. H max sollevato dal piano di calpestio 2,20 m. Sono consentiti negli **ambiti B,C,D**.



Pannelli trasparenti scorrevoli verticali






6.2.4 Fioriere

Le fioriere saranno costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o metallo canna di fucile e posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza, compreso il contenitore di max m 0,80 e un ingombro in larghezza max m 0,30. Tali elementi di delimitazione saranno sempre compresi all'interno dello spazio occupato dal dehors. Si consigliano essenze di: *ligustum L.*, *viburnum L.*, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, *boxus sempervires*, *laurus nobilis*, *pittosporum tobira*. Sono consentiti in negli **ambiti B, C, D**.





6.3 Coperture di protezione e riparo


6.3.1 Ombrelloni


La struttura portante degli ombrelloni deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2,20 dal piano di calpestio. In ambito A e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 sono consentiti ombrelloni di dimensione massima 2X2 m, 2X3 m anche con palo laterale purchè dritto.

Negli **Ambiti B, C, D** gli ombrelloni avranno una dimensione in pianta di m 2,00 x m 2,00 (o diametro di m. 2), m 2,00 X m 3,00, m 3,00 X m 3,00 (o diametro di m. 3), m 3,00 X m 4,00, con palo centrale e laterale. Gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purchè di dimensione non superiore al 10% della superficie, pari cioè al massimo di 4 mq. Sono ammesse unicamente serigrafie su pannelli vetrati. I dehors aperti potranno apporre l'insegna o il logo stampato anche sull'ombrellone.

Gli ombrelloni e le tende da sole devono essere di colore chiaro/avorio. Non sono ammesse coperture in plastica né superfici verticali in plastica e/o altri materiali anche richiudibili, collegate a ombrelloni o tende. Per **tutti gli ambiti** è consentito l'uso degli ombrelloni.







6.3.2 Tende da sole

Le tende da sole devono essere di tipo tradizionale/classico con struttura in ferro battuto escludendo la plastica, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza della porta; non dovranno superare le dimensioni della porta inclusi gli stipiti di oltre cm 30 per lato; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione sul marciapiede) dovrà essere pari alla larghezza del marciapiede meno cm. 30 e comunque mai superiore a m. 2,00. L'altezza minima dal suolo (marciapiede) delle tende da sole deve essere di mt 2.20. Dovrà essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/ architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura. Le predette tende da sole non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP.



*Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande. Per **tutti gli ambiti** è consentito l'uso di tende da sole.*






6.3.3 Tenda piana avvolgibile a parete / autoportante

Le tende a sbraccio sono consentite negli **ambiti B, C, D** sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. L'altezza minima dal suolo (marciapiede) delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di m. 1,80. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è pari alla larghezza del marciapiede meno cm. 30 e comunque non superiore a mt. 1.50; nel caso di dehors, la tenda potrà estendersi sino al limite dell'area di occupazione autorizzata. Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice BCP.. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG. **Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande.**






6.3.4 Tende a Vela o a Teli

Le tende a Vela sono poste all'esterno degli esercizi pubblici e tensionate da cavi, possono essere prive di appoggi al suolo, semplicemente agganciate alla facciata, o collegate ad elementi infissi nel suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.


*L'altezza minima dal suolo dei teli è di mt. 2.20. La altezza massima consentita, misurata dalla sua proiezione al suolo, è di mt. 3.50. Sono consentite **in tutti gli Ambiti**.*

Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC.. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG.





Comune di Canosa di Puglia



6.3.5 Pensiline

Sono strutture in legno o metallo a sbalzo senza alcun pilastro con relativa copertura, fissate sulla facciata dell'edificio. Le stesse non potranno avere superficie superiore a mq. 6, sbalzo non superiore a m. 1.20, altezza dal piano di calpestio (marciapiede) non inferiore a m. 2,50 e proiezione rientrante nella larghezza del marciapiede meno cm. 30. Le stesse devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e ss.mm.ii. e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato, il tutto nel rispetto della delibera di G.R. 1309/2010. Le predette non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta, fatta salva l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC.. Sono altresì vietate sui fabbricati classificati di pregio dal PUG. **Tali disposizioni sono valide per qualsiasi attività commerciale o artigianale anche non rientranti nei locali di pubblici esercizi di somministrazione e bevande.** Le pensiline sono consentite negli **Ambiti B, C, D.**

6.3.6 Gazebo. Tettoie. Pergolatie Pergotende


I gazebo, le tettoie, i pergolati e le pergotende devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e ss.mm.ii. in osservanza della delibera di Giunta Regionale 1309/2010 e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato. Nel caso di opere non rientranti nella succitata delibera di G.R. 1309/2010 necessita l'Autorizzazione sismica. Dette strutture in legno o metallo non potranno avere altezza superiore a m. 3,00 ed inferiore a m. 2,40.

Le predette strutture non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso di edifici di pregio o particolare pregio come previsto dal PUG e nel caso in cui lo stesso è sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o ope legis.

Si definisce gazebo una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa a cono o piramide avente altezza massima al vertice di mt. 3,00 e altezza all'imposta del cono o piramide non inferiore a m. 2,20. **Si definisce tettoia** una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa piana. **Si definisce pergolato** una struttura formata da pilastri e travetti posti ad interasse di circa 40-50 cm. con eventuale copertura non fissa.


Si definisce pergotenda una struttura di base, formata da pilastri o fissata a muro, sulla quale viene installato il tendaggio estendibile e ritraibile. Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata. Se dette strutture hanno carattere temporale di tipo continuativo, devono essere poste a una distanza non inferiore a m. 3,00 da vedute e affacci diretti di unità immobiliari poste al primo piano di terzi e di m. 1.50 da vedute ed affacci obliqui, nel rispetto delle distanze minime definite dal codice civile. Tale prescrizione dovrà essere dimostrata nei relativi grafici allegati all'istanza.






6.4.1 Stufe e Lampade riscaldanti

Sono ammessi sistemi di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. I sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata da adeguata planimetria e da una scheda tecnica degli elementi. I colori saranno specificati nelle schede d'Ambito.






6.4.2 Elementi refrigeranti

Sono ammessi elementi refrigeranti quali ventilatori, refrigeratori e condizionatori. Detti dispositivi devono rispondere a norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. I sistemi impiantistici per la climatizzazione estiva degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata: da adeguata planimetria e da una scheda tecnica degli elementi.






6.4.3 Sistemi di illuminazione

Non sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali all'interno dell'area/tavolini utilizzando punti luce con forma tradizionale escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. È fatto obbligo al titolare della concessione all'installazione dei manufatti, di predisporre in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, impianto di elettricità con messa a terra a norma, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato. Nelle aree interne ai dehors si potranno prevedere sistemi di illuminazioni diversi che verranno poi specificati nelle schede degli ambiti di riferimento Negli ambiti A e B solo luci tradizionali, in Ambito C e D tutte le diverse tipologie.






6.4.4 Base di sostegno

E' prevista come accessorio per ombrelloni con palo centrale in legno o metallo , piastra mobile in metallo o cemento, con tazza di alloggiamento infisso al suolo, montante mobile, appoggio su piastra mobile in metallo o cemento.






6.5 Arredi di base mobili

Gli elementi di arredo dovranno essere definiti nel rispetto del decoro dello spazio pubblico e delle individuazioni dell'All.2 in relazione all'ambito di riferimento. I tessuti di rivestimento degli arredi devono essere in tinta unita ed i colori devono essere nella gamma delle tinte naturali da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi. Tali arredi sono consentiti **in tutti gli Ambiti**.

6.5.1 Sedie in legno / metallo / plastica (pvc), tessuto


Sono ammesse sedie pieghevoli in legno o con struttura in metallo e sedile e schienale in legno, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli. Inoltre è possibile utilizzare sedie impilabili con struttura in metallo con seduta in legno, plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli. Sono ammesse sedie impilabili o pieghevoli, con struttura in metallo con seduta in plastica (pvc) singola e/o schienale e/o braccioli. E' previsto anche l'utilizzo di sedie pieghevoli tipo "regista" interamente in legno oppure con struttura in metallo e sedile/schienale in tessuto, con seduta singola e/o schienale e/o braccioli.






6.5.2 Sgabelli in legno / metallo / plastica (pvc)

E' previsto l'impiego di sgabelli alti , in legno o legno e tessuto, in metallo o plastica (pvc) con seduta singola e/o schienale e/o braccioli.






6.5.3 Tavolini in legno / metallo / plastica (pvc), laminato, impilabili

Tavoli e banchi devono essere coordinati alle sedute. Sono ammessi tavolini pieghevoli con struttura in metallo e/o legno . Inoltre è possibile impiegare tavolini pieghevoli o a piede centrale con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo . Infine è previsto l'impiego di tavolini impilabili, con struttura in metallo o in plastica (pvc), piano in laminato o plastica (pvc) o metallo .





6.5.4 Panche in legno / metallo

E' consentito l'impiego di panche e cassapanche in legno e/o metallo, con struttura in legno o metallo, chiuse lateralmente in parte o interamente.

